

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – IV° parte

di Francesco Rizzi

Due **problematiche** che gli operatori del **commercio elettronico “indiretto”** si trovano spesso a dover affrontare sono quella dei “**resi**” e quella della **corretta** identificazione e formalizzazione degli “**aspetti contrattuali**”.

Per quel che concerne i “**resi**”, nell’ambito del commercio elettronico “indiretto” possono capitare **quattro differenti casistiche** di “**reso merce**” e segnatamente:

1. caso in cui **l’operazione è documentata da una fattura italiana**: in tal caso il reso della merce sarà **documentato** attraverso l’emissione di un’apposita **nota di credito** disciplinata dall’[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#);
2. caso in cui **l’operazione è documentata da una fattura UE**: il caso in esame riguarda il **reso** della merce da parte di un soggetto passivo di un **altro Paese UE** al quale erano stati **ceduti** beni da parte di un soggetto passivo italiano con emissione di fattura **non imponibile** ai sensi dell’[articolo 41 D.L. 331/1993](#). In questo caso il reso della merce dà luogo a una **rettifica** di cessione **intracomunitaria (D.M. 23.02.1994)**. La procedura di variazione **non** è obbligatoria ed il cedente italiano ha la **facoltà** di effettuare un’apposita **rettifica in diminuzione** sul registro delle fatture emesse (dovrà anche trasmettersi un **INTRA 1ter** di rettifica);
3. caso in cui **l’operazione è documentata da uno scontrino fiscale**: in presenza di un **reso** di merce che era stata ceduta con emissione di uno **scontrino fiscale** il cedente dovrà aprire un’apposita “**pratica di reso**” numerata, ove archiviare tutte le **evidenze** dell’operazione (la pratica dovrà essere conservata fino allo **scadere** degli ordinari **termini** di accertamento). **Contestualmente** dovrà emettere uno **scontrino negativo** con l’indicazione della causale “**rimborso per restituzione merce venduta**” e del numero della pratica di reso ([articolo 12 D.M. 23.03.1983](#)). Tale scontrino negativo andrà **registrato** come variazione in **diminuzione** sul registro dei corrispettivi;
4. caso in cui **l’operazione è stata solamente annotata sul registro dei corrispettivi**: in tale caso, ovvero qualora **non** sia stata emessa la fattura **né** lo scontrino fiscale ma sia stata effettuata solamente l’**annotazione** sul registro dei **corrispettivi** (*cf.* [risoluzione 274/2009](#)), dovrà seguirsi la seguente **procedura**:
 - il **cedente** dovrà aprire un’apposita “**pratica di reso**” numerata, ove archiviare tutte le **evidenze** dell’operazione (la pratica dovrà essere **conservata** fino allo scadere degli ordinari **termini** di accertamento);
 - l’acquirente **privato** invierà una **mail** (o analogo comunicazione) al cedente, specificando il “**codice**” dell’articolo oggetto di **restituzione**;

- il **cedente** fornirà all'acquirente un "**codice reso**" collegato al "**codice**" dell'articolo;
- dovrà **annotarsi** sul registro dei corrispettivi un **corrispettivo negativo**.

Con la [risoluzione 219/2003](#) l'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che il **cedente** dovrà in particolare documentare e **conservare** (ed eventualmente **esibire** all'Amministrazione Finanziaria) le **generalità** dell'acquirente, l'**importo rimborsato**, il **codice** dell'articolo restituito, il **codice di reso** (che dovrà essere riportato su **ogni** documento emesso per **certificare** il rimborso).

Per quanto riguarda, invece, gli **aspetti contrattuali**, nel **commercio elettronico "indiretto"** il contratto di compravendita concluso **online** (ovvero mediante l'uso di computer o altri strumenti informatici tra loro collegati) è un "**contratto telematico**" rientrante nella categoria dei "**contratti per adesione**" (o "contratti di massa").

Ad esso si applicano pertanto:

- le **norme generali** sui contratti stabilite nel **codice civile**,
- la **normativa specifica** sul commercio elettronico di cui al **D.Lgs. 70/2003**,
- il "**codice del consumo**" di cui al **D.Lgs. 206/2005**,
- la "**convenzione di Vienna**" (ratificata con **765/1985**) per le vendite internazionali (ovvero concluse con soggetti extra UE).

Per quel che concerne le **informazioni generali** che devono essere **obbligatoriamente** inserite nel contratto, sia il **D.Lgs. 70/2003** che il "**codice del consumo**" (**D.Lgs. 206/2005**) prescrivono specifici **obblighi informativi** in capo al prestatore/venditore.

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 7 D.Lgs. 70/2003](#), "*il prestatore, in **aggiunta** agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, **deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente**, ai **destinatari** del servizio e alle **Autorità** competenti le seguenti **informazioni**: a) il **nome**, la denominazione o la ragione sociale; b) il **domicilio** o la sede legale; c) gli **estremi** che permettono di **contattare rapidamente** il prestatore e di comunicare **direttamente ed efficacemente** con lo stesso, compreso l'indirizzo di **posta elettronica**; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, **REA**, o al registro delle imprese; e) gli elementi di **individuazione**, nonché gli estremi della competente **autorità di vigilanza** qualora un'attività sia soggetta a concessione, **licenza** od autorizzazione; f) ... omissis ... g) il numero della **partita Iva** o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad **imposta**; h) l'indicazione **in modo chiaro ed inequivocabile** dei **prezzi** e delle **tariffe** dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le **imposte**, i **costi** di consegna ed altri **elementi aggiuntivi** da specificare; i) l'indicazione delle **attività** consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli **estremi del contratto** qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di **licenza d'uso**".*

Tali informazioni devono essere tenute sempre **aggiornate**.

Si evidenzia inoltre che la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha chiarito che *“il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace.*

Tali informazioni non devono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi via internet al prestatore di servizi e alla quale questi risponde per posta elettronica” (causa C-298/07 del 2008).

La non completezza delle suddette informazioni o addirittura l'omissione di tale obbligo informativo comporta l'irrogazione di **sanzioni amministrative pecuniarie** da € 103 a € 10.000, **raddoppiabili** nei casi di particolare gravità o recidiva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >